

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1997

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e
l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(97/831/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 3

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 235, in combinato disposto con la seconda frase dell'articolo 228, paragrafo 2 e con il secondo comma dell'articolo 228, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, firmato in data 29 aprile 1997 in forma di scambio di lettere;

considerando che il trattato non prevede, per le azioni comunitarie in talune aree coperte dall'accordo, poteri diversi da quelli menzionati all'articolo 235 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le dichiarazioni adottate dalle parti contraenti.

Il testo dell'accordo, l'elenco delle dichiarazioni e le dichiarazioni stesse sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 49, paragrafo 2 dell'accordo a nome della Comunità.

La Presidenza del Consiglio, ove il Consiglio decida in tal senso, o la Commissione, assistita dai rappresentanti dei membri del Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al Consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 33 dell'accordo. Il Consiglio delibera alla maggioranza semplice dei suoi membri.

La posizione che la Comunità dovrà assumere nell'ambito del Consiglio di cooperazione viene adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando la posizione riguarda un settore per cui è richiesta l'unanimità per l'adozione del regolamento interno della Comunità e a maggioranza semplice se la decisione che il Consiglio di cooperazione intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo.

Le decisioni adottate dal Consiglio di cooperazione sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU C 79 del 12. 3. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 325 del 27. 10. 1997.